



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Amministrativi e Servizi Demografici

DETERMINAZIONE N. 773 del 27 luglio 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BIELLA AVVERSO RICORSO PER ESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA - N. RG. 774/2026.

La sottoscritta, Dr.ssa Flora GIANOLA, in qualità di Dirigente Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Premesso che, con nota prot. n. 17103 in data 26/06/2026, è stata notificata al Comune di Cossato l'udienza di comparizione da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Biella a seguito del ricorso R.G. n. 774/2026, proposto avverso ricorso per escussione di polizza fideiussoria ottenuta dal Comune di Cossato a garanzia del contratto di appalto rep. n. 213 del 12/04/2021;

Richiamata la deliberazione n. 144 del 22/07/2026, con cui la Giunta Comunale, ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, al fine di sostenere le ragioni dell'ente ed eventualmente presentare istanze in via riconvenzionale, autorizzando a tale scopo il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel ricorso in oggetto promosso avanti il Giudice di Pace di Biella;

Posto che nella deliberazione richiamata n. 23 del 28/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si dava atto che il Dirigente competente avrebbe provveduto ad affidare l'incarico per la difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo e agli adempimenti connessi alla formalizzazione dell'incarico;

Tenuto conto che presso l'Ente non è istituita l'avvocatura comunale e che pertanto occorre conferire incarico esterno di rappresentanza e patrocinio in giudizio;

Dato atto che:

- l'incarico esula dall'applicazione della normativa in materia di incarichi di studio, consulenze e collaborazioni recepita nell'allegato C) "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 22/12/2023 (art. 3 comma 1 del precitato Disciplinare), rientrando invece nella nozione di servizio legale ai sensi del D. Lgs 36/2023;
- l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per le finalità riportate e non costituisce consulenza generica né attività continuativa;

Richiamati:

- l'art. 56 comma 1 lett. h) del d.lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici che esclude dal campo di sua applicazione, tra gli altri, i servizi legali concernenti la rappresentanza e difesa in giudizio (in continuità con l'art. 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 13 comma 2 e comma 5 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale trovano applicazione anche per i "contratti esclusi" i principi di cui agli articoli 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato);

Evidenziato anche il recente intervento della Corte di Giustizia sugli incarichi legali, sentenza 6 giugno 2019, che con riferimento ai servizi legali di consulenza prodromica a contenzioso e al patrocinio legale evidenzia come i medesimi si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente e come pertanto la natura fiduciaria e la riservatezza non consentano procedure comparative in ossequio al codice dei contratti;

Dato atto che nel caso di specie sussistono i presupposti per individuare in via diretta il legale incaricato:

- in virtù del principio di economicità ed efficacia del procedimento;
 - della specializzazione richiesta;
- della necessità di riferirsi a professionisti di comprovata competenza e professionalità;
- la necessità di assicurare una valutazione congrua rispetto ai tempi del contenzioso, tenendo conto che l'udienza di merito risulta già fissata e calendarizzata per il mese di ottobre prossimo.

Visti i criteri indicati nell'avviso pubblico permanente per addivenire all'affidamento degli incarichi, approvato con determinazione n. 691 in data 12/06/2017, coerenti con le linee Guida Anac n. 12 sull'affidamento dei servizi legali, in modo da assicurare il principio di rotazione negli affidamenti degli stessi servizi;

Dato altresì atto che la selezione del difensore riveste, in ogni caso, natura discrezionale, caratterizzata da *intuitu personae*, pur nel rispetto dei principi menzionati nonché di imparzialità e ragionevolezza, e che l'elenco comunale non ha natura vincolante tassativa, ben potendo l'ente orientare la propria scelta in base alle proprie valutazioni di merito, come tali insindacabili se sorrette da adeguata motivazione;

Evidenziato che nel caso di specie i tempi impongono di procedere con celerità e, sulla scorta di questa considerazione, si è contattato l'avvocato Barbara Bonello del Foro di Biella, iscritto all'elenco comunale, e lo si è interpellato circa la disponibilità a fornire il supporto legale necessario, assicurando al contempo rotazione sugli incarichi legali;

Dato atto che il curriculum dell'avvocato Barbara Bonello evidenzia adeguata esperienza professionale in materia di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni afferenti al diritto immobiliare;

Dato atto che con nota assunta al protocollo generale al numero 19801 in data 20/07/2026, l'Avvocato Barbara Bonello ha confermato la sua disponibilità all'assunzione del suddetto incarico professionale, trasmettendo con medesimo protocollo il relativo preventivo, per un importo complessivamente quantificato in euro 2.090,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 (15%), CPA (4%), IVA (22%), con ritenuta d'acconto (20%), per un totale lordo di euro 3.049,56, oltre spese vive quali contributo unificato per eventuale domanda riconvenzionale, bolli e notifiche, stimabili in euro 300,00;

Richiamati, ad ogni buon conto, in tema di appalti e di affidamenti diretti in particolare:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50 lett. b) del d.lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture ... di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Verificato che la tipologia di servizio richiesto, da qualificarsi quale rappresentanza in giudizio, non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A. e non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, pur se è attivo un bando relativo a servizi giuridici vari;

Ritenuto:

- che nel caso di specie il preventivo possa dirsi congruo, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022;
- di approvare pertanto il suddetto preventivo, acquisito con la nota protocollo richiamata, stante il valore di quanto da eseguire, in ossequio dei principi fondamentali di efficacia e efficienza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, procedendo ad affidamento diretto con il professionista;
- di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A. (trattandosi di procedura inerente contratto di importo in base al quale è consentito l'affidamento diretto);
- di dare atto che le predette somme potranno essere suscettibili di incrementi futuri, legati all'andamento processuale della controversia instaurata, ai quali ci si riserva di far fronte all'occorrenza con successivi ulteriori atti integrativi di impegno di spesa;

Richiamata:

- la documentazione presentata dall'avvocato Barbara Bonello, registrata con protocollo n. 19801 in data 20/07/2026 che include:
- informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 3-74 Reg.to UE 2016/679;
- l'autodichiarazione resa in merito a: tracciabilità dei pagamenti; presa visione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Cossato;

insussistenza di cause di esclusione ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e di conflitto di interessi, anche potenziali (art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); dichiarazione per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010; dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023 con cui sono state fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per alcune tipologie di affidamento, prevedendo, in particolare, per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto i servizi legali esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni del codice dei contratti di cui all'art. 56, comma 1 lett. h), che essi soggiacciono all'obbligo di acquisizione del CIG;

Richiamato il provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025 con cui è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 e per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice di cui alla Delibera n. 584 del 2023 dell'Autorità, tra cui rientrano i servizi legali esclusi dall'applicazione del codice;

Considerato che, in relazione alla presente procedura di affidamento, è stato richiesto all'ANAC il Codice Identificativo Gara BC818DFB78 e che il RUP della presente procedura è il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici Gabriele Boretti;

Verificata la regolarità contributiva (dichiarazione Cassa Forense protocollo n. 234387/2026 del 17/07/26 e DURC on line INAIL_55215455 del 23/07/2026);

Ritenuto di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la difesa del Comune nel giudizio citato;
- l'oggetto del contratto è il patrocinio legale nel giudizio di cui in premessa;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, redatto sotto forma di scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione, nel disciplinare di incarico nonché nel preventivo agli atti d'ufficio prot. n. 19801 in data 20/07/2026;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in considerazione dell'importo e delle caratteristiche del servizio;

Dato altresì atto che l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle elencate all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) pertanto non è necessario verificare l'iscrizione nella White List della Prefettura;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

Documento prodotto con sistema automatizzato. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- la Deliberazione C.C. n. 50 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Dirigente sottoscrittore del presente atto, Dr.ssa Flora GIANOLA, né il RUP Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici, Gabriele Boretti, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di individuare l'Avvocato Barbara Bonello, quale legale al quale conferire il patrocinio legale del Comune nella controversia instaurata avanti al Giudice di Pace di Biella avverso ricorso per escussione di polizza fideiussoria – n. RG. 774/2026, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

3) Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
---------	-----------------	-------------	---	--

€ 3.349,56	124/99	SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE	01 11 1 103	2026
------------	--------	---	-------------	------

4) Di dare atto che, in relazione alla presente procedura di affidamento, è stato richiesto all'ANAC il Codice Identificativo Gara BC818DFB78 e che il RUP della presente procedura è il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Demografici, Gabriele Boretti.

5) Di dare atto che verranno comunicati all'Avvocato Barbara Bonello l'affidamento del patrocinio legale, unitamente agli estremi dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nonché il CIG assegnato al servizio affidato, e che al medesimo professionista incaricato verrà trasmesso apposito disciplinare di incarico, redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata.

6) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa e della regolarità contributiva.

7) Di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, il presente atto sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite la piattaforma PCP di Anac.

8) Di dare atto di inserire i dati relativi allo svolgimento dell'incarico nel sito del Comune di Cossato (sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori) ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013 e in Anagrafe delle Prestazione ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle tempistiche di pubblicazione previste dal disposto combinato dell'art. 8 e dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. 33/2013.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10) Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente firmatario del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

12) Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammessa impugnazione, per chi vi abbia interesse, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

gb/FG

IL DIRIGENTE
Area Amministrativa, Culturale e
Servizi alla Persona
Dr.ssa Flora GIANOLA*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.